(N. 59)

GIORNALE DI PASSARIANO.

Martedì 14. Luglio 1807. Udine.

NOTIZIE STRANIERE.

UNGHERIA

Buda 14. Giugno.

Da ogni parte ci arriva la notizia che il general Michelson ha del tutto sgombrata la Valachia. Il ministro di Russia fece annunciare officialmente, la scorsa settimana, nella gazzetta di Vienna, che il quartier generale lasciava Bucharest per portarsi innanzi: questa asserzione era più che positiva sostituendo all'*innanzi* la parola *indietro*. In fatti Michelson è marciato da Bucharest sopra Ismaïl e di là sopra Bender, per giugnere a Yassy, sempre lungo il lido del mare, per timore d'esser separato dalla flottiglia, che gli fornisce i viveri, ed anche per evitare di esser rinchiuso nella Valachia dal corpo d'armata del bascià di Vidino. Non si è ancora sentito che il Duca di Richelieu abbia fatta la sua unione col gen. Michelson: sembra all'opposto che i Tartari della Bessarabia abbiano impedito che egli si avanzasse al di là del Bog.

Pare che l'ingresso improvviso dell'armata del gen. Marmont nella Bosnia abbia colpito di stupore i Serviani; essi hanno fatto dichiarare per mezzo d'un inviato, fratello del loro comandante Milinko, che Czerni Giorgio, e tutti i capi del sinodo erano penetrati di rispetto per la persona di S. M. l'Imperatore de' Francesi. (*Jour. du Soir*)

BAVIERA

Monaco 25. Giugno.

Una lettera d'un officiale dello stato maggiore bavarese, scritta in fretta il dì 15, s'esprime così:

„ Il gran colpo è scagliato; e data è una delle battaglie più memorabili, di cui possa la storia far menzione. L'Imperator Napoleone ha egli stesso condotta tutta l'armata contro il nemico. Intanto il maresciallo Massena, che alcuni dì prima aveva passato l'Omulew e la Narew, manovrava per prender di mezzo i russi sulla riva destra dell'Alle, e sopravanzò la linea nemica nel mentre che gli altri corpi d'armata l'assalirono di fronte. La sconfitta più compiuta, ed una fuga precipitosa sono state le conseguenze di questi attacchi. Era, fino al presente, un'opinione generalmente invalsa che i russi si rimangono sul campo di battaglia e si battono ancorchè vinti, come disperati; questa battaglia prova che addivien loro altresì di fuggire dopo una breve resistenza. Si può dire, senza

tema d'esagerare, che i russi ed i Prussiani hanno il dì 14. perduto intorno a 50m. uomini, e siccome vengon oggi ad ogni ora condotti de' prigionieri a centinaja, si può valutare la loro perdita totale a 60m. uomini. Non si è ancor avuto tempo di numerare i cannoni presi, poichè l'armata tutta intiera va inseguendo il nemico. Il Principe reale, ed il gen. Wrede stanno benissimo. Le nostre truppe si sono trovate nel più folto della mischia; ma non hanno molto sofferto, perchè i russi non hanno questa volta opposto che una debole resistenza. I soldati hanno fatto gran bottino; si trovano indosso agli officiali russi borse colme di rubli. Noi non proviamo alcuna penuria di vettovaglie; soltanto manchiam di foraggi secchi, cosicchè i cavalli sono obbligati di pascersi dell'erba de' prati. Noi ci avanziamo verso le frontiere della Russia. „ (*Publ*)

NOTIZIE INTERNE.

LXXXI. BOLLETTINO
DELLA GRANDE ARMATA

Tilsit 21. *Giugno* 1807.

Alla giornata d'Heilsberg il gran duca di Berg passò sulla linea della 3. divisione di corazzieri nel momento in cui il 6. reggimento di corazzieri aveva allor fatto una carica. Il colonnello d'Aveney, comandante questo reggimento, brandendo la sua sciabla grondante di sangue, gli disse: Principe, fate la rivista del mio reggimento; vedrete che non v'ha un soldato, la cui sciabla non sia al par di questa, intrisa.

I colonnelli Colbert del 7. d'usseri, e Lery del 5. si sono egualmente fatti distinguere per la più luminosa intrepidezza. Il colonnello Borde-Soult, del 22. di cacciatori, è stato ferito. Il sig. Gucheneuc, ajutante di campo del mar. Lannes, è stato ferito in un braccio da una palla.

I generali Reille e Bertrand, ajutanti di campo dell'Imperatore, hanno renduto importanti servigi. Gli officiali d'ordinanza dell'Imperatore, Bongau, Montesquiou, e La biffe hanno meritato elogi per la loro condotta.

Gli ajutanti di campo del principe di Neufchatel, Luigi di Perigord, capitano, nipote del ministro principe di Benevento, e Pirè, capo squadrone, si sono distinti.

Il colonnello Curial, comandante i fucilieri della guardia, è stato nominato generale di brigata.

Il gen. di divisione Dupas, comandante una divisione sotto gli ordini del mar. Mortier, ha renduto importanti servigi alla battaglia di Friedland.

I figli de' Senatori Pérignon, Clement de Riz e Garran di Coulon sono onorevolmente morti sul campo di battaglia.

Il mar. Ney, essendosi portato a Gumbinen, ha arrestato alcuni parchi d'artiglieria.

LXXXII. BOLLETTINO
DELLA GRANDE ARMATA

Tilsit 22. *Giugno* 1807.

In conseguenza della proposizione che è stata fatta dal comandante dell'armata russa, si è conchiuso un armistizio nei seguenti termini.

ARMISTIZIO.

S. M. l'Imperatore de' Francesi ec. ec. e S. M. l'Imperatore di Russia volendo por termine alla guerra che divide le due nazioni, e conchiudere frattanto un armistizio, hanno nominato, e munito dei loro pieni poteri, cioè; per una parte il principe di Neufchatel, maggior generale della grande armata, e per l'altra il luogotenente generale principe Labanoff di Rostow, cavaliere degli ordini di S. Anna, gran-croce ec., i quali sono convenuti nelle seguenti disposizioni:

Art. I. Vi sarà armistizio fra l'armata francese e l'armata russa, affine di potere in questo intervallo negoziare, conchiudere e segnare una pace che dia fine allo spargimento del sangue, cotanto contrario all'umanità.

II. Quella fra le due parti contraenti che

vorrà rompere l'armistizio, ciò chè Dio non voglia, sarà obbligata di prevenirne il quartier generale dell'altra armata, e le ostilità non potranno ricominciare sennonsè un mese dopo la data della notificazione.

III. L'armata francese, e l'armata prussiana conchiuderanno un armistizio separato, ed a tale effetto saranno nominati degli officiali dall'una e dall'altra parte. Durante i quattro o cinque giorni che sono necessarj per la conclusione del detto armistizio, l'armata francese non commetterà alcuna ostilità contro l'armata prussiana.

IV. I limiti dell'armata francese, e dell'armata russa, pendente l'armistizio, saranno dopo il Curisc-haff, il Thalweg del Niemen, e rimontando la riva sinistra di questo fiume fino allo sbocco del Lorasna a Schaim, ed ascendendo questo fiume fino allo sbocco del Bobra, seguendo questo fiumicello per Bogart, Lipsk, Stabin, Dolistowo, Goniondz e Wizna, fino allo sbocco della Bobra nella Narew, e di là rimontando la riva sinistra della Narew per Tykoczyn, Surasz, Narew, fino alla frontiera della Prussia, e della Russia. Il limite nel Frisch-Hérung sarà a Nidden.

V. Sua Maestà l'Imperadore de' Francesi, e S. M. l'Imperadore di Russia nomineranno al più presto possibile dei plenipotenziarj muniti de' poteri necessarj per negoziare, conchiudere e segnare la pace definitiva fra queste due grandi e potenti nazioni.

VI. Saranno nominati de' Commissarj da ambedue le parti per procedere immediatamente al cambio de' prigionieri di guerra da farsi grado per grado, e uomo per uomo.

VII. Il cambio delle ratifiche del presente armistizio sarà fatto al quartier generale dell'armata russa entro quarantotto ore, e più presto se si potrà.

Fatto a Tilsit il dì 21. Giugno 1807.

Segn. il Principe di Neufchatel, Maresc.
ALESSANDRO BERTHIER.
Il Principe LABANOFF DE ROSTOW.

L'armata francese occupa tutto il Thalweg del Niemen, in modo che non resta più al re di Prussia che la piccola città di Memel, ed il suo territorio.

N. 9484. Sez. II. CIRCOLARE.

REGNO D'ITALIA.

Udine li 2. *Luglio* 1807.

IL PREFETTO
DEL DIPARTIMENTO DI PASSARIANO.

S. E. il Ministro dell'Interno ha dovuto osservare che molte Comuni del Regno manchino de' necessarj insegnamenti per il leggere, scrivere, e per li principj dell'Aritmetica. Le sempre vigili sollecitudini della prelodata E. S. per tutto ciò che interessa gli oggetti di pubblica istruzione, e del ben essere delle Comuni, si è rivolta a vivamente richiamare il disposto dall'Articolo 38. della Legge 4. Settembre 1802. da cui si prescrive, che ogni Comune organizzata debba avere una Scuola per i suaccennati fondamentali insegnamenti. Conseguentemente è della massima importanza il far sì che non sia più ritardata in questo Dipartimento la piena esecuzione del citato Articolo di Legge, avvertendo, di provvedere perchè quei Comuni, nei quali attesa la popolazione, o le circostanze Locali non basti una sola di dette Scuole ve ne sia istituito quel numero che verrà persuaso da un giusto discernimento. La somma neces-

saria per questo oggetto dovrà essere compresa nei rispettivi *Budjet*, ed acciò fare si ecciteranno le rispettive Comunali rappresentanze. Nel mentre affido, e raccomando al conosciuto zelo

la esecuzione di queste provvide ministeriali disposizioni, la invito a riferirmi le sue osservazioni sopra le particolari emergenze relative a siffatte disposizioni, che meritassero uno speciale provvedimento. In attenzione di che godo di salutarla con distinta stima.

(SOMENZARI:

Il Segr. Aggionto Bianchi.

N. 9489. Segr. Gen. CIRCOLARE.

REGNO D'ITALIA.

Udine li 28. Giugno 1807.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO DI PASSARIANO.

Si è stipulato tra S. E. il Ministro della Guerra, ed il sig. Pasquale Beretta un contratto per la fornitura delle sussistenze alle truppe Italiane. Nel contratto al titolo disposizioni Generali, si è stabilito, che qualora contro ogni aspettativa fosse lasciato mancante il servizio in una o più Piazze isolate, l'Autorità Locale, che avrà supplito al difetto dell'appaltatore, sarà da lui rimborsata sopra documenti giustificanti la spesa, che verranno trasmessi al medesimo nel corso del Mese successivo alla somministrazione. La Comune riceverà il valore dei generi secondo i prezzi dei mercuriali, e di più un cinque per cento sul totale importo.

Io ne prevengo codesta

e intanto le confermo la particolare mia stima.

SOMENZARI.

Il Segr. Aggionto Bianchi.

N. 9489. CIRCOLARE.

REGNO D'ITALIA.

Udine 28. Giugno 1807.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO DI PASSARIANO.

Il Provveditore Generale della Dalmazia sig. *Dandolo*, accompagnandomi il Piano a stampa di pubblica Istruzione per quella Provincia, con sua Lettera

22. Giugno decorso N.° 3838. mi significa il suo desiderio, che si trasferissero colà N.° 8. fra Fabbri, e Falegnami di questo Dipartimento.

Le condizioni sono espresse nel citato Piano Tit. V. in cui si tratta delle scuole degl'Artigiani, esse sono le seguenti:

Sono accordati assegni annui non minori di L. 360. Italiane, Venete 703: 11:6 a que' Fabbri, e Falegnami, che si stabiliranno nelle Comuni in detto Piano indicate, e ne eserciteranno il loro mestiere.

Si esige per condizione speciale, che i Falegnami siano capaci di costruire carri di campagna, e i Fabbri devono saper ferrare Cavalli.

Gl'Artigiani che avranno i detti assegni, dovranno formare allievi nel rispettivo loro mestiere.

Oltre a ciò resta dichiarato, che sarà facoltativo a detti Artigiani di sempre lavorare a proprio profitto, colla probabile lusinga di ottenere anco l'alloggio, e Bottega gratuitamente presso le Comunità rispettive, finalmente si aggiunge, che si darebbe loro qualche cosa per il viaggio.

In vista di tutto ciò secondando le premure comunicatemi dal sullodato sig. Provveditore Generale, tendenti ad introdurre, ed animare le arti nella Dalmazia interesso la di lei compiacenza a voler diramare circolarmente in codesto il premesso invito colle indicazioni tutte sopraccennate, onde servano di norma a coloro, che vi aspirassero, e fossero della necessaria capacità; trasmettendomi opportunamente i di loro nomi col luogo di sua dimora per quelle ulteriori disposizioni, che troverò convenirsi.

In attenzione di che passo al piacere di salutarla con stima.

(SOMENZARI.

Il Segr. Aggionto Bianchi.

NAPOLEONE

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de'Francesi e Re d'Italia:

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francesi, a tutti quelli che vedranno te presenti, salute:

Visti i Reali Decreti del dì 17 giugno 1805 relativi all' organizzazione giudiziaria del Regno;

Vista l'organizzazione provvisoria amministrativa dei Dipartimenti ex-Veneti, stata eseguita a termini del Nostro Decreto 10 marzo prossimo passato:

Noi in virtù dell'Autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I., nostro onoratissimo Padre & grazioso abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

Il numero, la residenza, il circondario giurisdizionale, e la classe cui appartengono i Giudici di pace nei Dipartimento di Pace nei Dipartimenti ex-Veneti, restano fissati nella Tabella unita al presente Decreto.

Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano li 26 giugno 1807.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice Re;
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. VACCARI.

TABELLA indicante il numero, la residenza, il circondario giurisdizionale, e la classe cui appartengono i Giudici di pace nei Dipartimenti ex-Veneti.

RESIDENZA	Circondario giurisdizionale, o Comuni assegnati a ciascun Ufficio di pace	Popolazione	Classe
	PASSARIANO.		
Udine due	Ad uno la Città, e le Ville del proprio Cantone poste alla dritta della Strada Regia, che passa dalla Porta d' Aquileja a quella di Gemona . . .	19,800	I.
	All'altro le altre Ville del Cantone di Udine poste alla Riva della Strada suddetta	21,337	I.
Palmanova	I Comuni del proprio Cantone . . .	20,438	II.
Codroipo	Idem	18,493	II.
Latisana	Idem	13,350	III.
Monfalcone	Idem	7,096	IV.
Trtcesimo	Idem	18,492	II.
Gemona	Idem	14,536	III.
S. Daniele	Idem	19,331	II.
Cividale	Idem	22,532	II.
S. Pietro de' Schiavoni	Idem	12,160	III.
Faedis	Idem	9,530	IV.
Tolmezzo	Idem	10,889	III.
Paluzza	Idem	9,307	IV.
Ampezzo	Idem	8,917	IV.
Rigolato	Idem	6,906	IV.
Moggio	Idem	9,998	IV.
Portogruaro	Idem	18,888	II.
S. Vito	Idem	16,082	II.
Valvasone	Idem	9,707	IV.
Spilimbergo	Idem	24,843	II.
Pordenone	Idem	19,074	II.
Sacile	Idem	21,156	II.
Maniago	Idem	15,867	II.
Aviano	Idem	15,760	III.

Per il Vice Re,
Il Segretario di Stato,
L. VACCARI.

N. 9212. Sez. I.

REGNO D'ITALIA.

Udine 10. Luglio 1807.

IL PREFETTO
del Dipartimento di Passariano.

AVVISO.

Dovendosi per ordine del Governo appaltare i lavori per la costruzione, e rispettivamente per l'adattamento nelle sotto segnate Località del Litorale di questo Dipartimento di alcuni Caselli ad uso dei Deputati, ed appostamento delle Guardie di Sanità, si deduce a pubblica notizia, che l'appalto sarà deliberato (salva sempre la Superiore approvazione) a favore di quello, che avrà fatte le proposizioni più vantaggiose; mediante oblazioni in inscritto aperte, ed accompagnate da idonea sicurtà, da prodursi entro il termine di giorni quindici all'Offizio della Prefettura, ove presso la Sezione I. verranno resi ostensibili agli aspiranti, il piano, ed i Capitoli condizionali dell'appalto. Si avverte che l'Asta sarà tenuta nelle forme prescritte dal Reale Decreto primo Maggio decorso, e verrà aperta il dì 27. Luglio corrente alle ore 9. antemeridiane, e che l'esecuzione dei lavori avrà ad essere ultimata entro un mese dopo la riportata approvazione dell'appalto.

Il presente sarà pubblicato, ed affisso colle consuete formalità nelle principali Comuni, e Capi-Luoghi, e specialmente in quelli più prossimi alle Località dei lavori per generale notizia, ed intelligenza.

Seguono le Località.

Caselli da costruirsi.

Porto Tagliamento
Porto Lignan.
Porto Buso.
Porto Grado.
Porto Primiero Casello da adattarsi.
Porto Bagni di Monfalcon. *Idem.*
Porto Sdobba da costruirsi.
Porto Albiron. *Idem.*

(SOMENZARI.

Bianchi Segr. Agg.

AVVISO.

Vicino a toccare alla sua scadenza il termine concesso dal Reale Decreto 30. Aprile p. p. per le Notifiche in esso prescritte, e che il Decreto stesso rimarca come termine di rigore, ed osservandosi negli interessati alle accennate Notifiche una dannosa incuria a munirsi delle relative formole in senso all'Avviso 27. Maggio della Direzione Demaniale, e sovra regolari norme stampate dai Tipografi Libraj *Fratelli Pecile*; si formano essi perciò il dovere di diffidare il Pubblico sul prefinito termine consuntibile col dì 30. Luglio andante, onde ciascun interessato sappia in tempo utile provvedere all'uopo proprio, ed affine di prevenire i disturbi, e gli inconvenienti d'una troppo affollata concorrenza di ricerche per le indicate formole di Notifiche a stampa ne' giorni immediatamente precedenti quello della scadenza del termine summenzionato.

A maggior lume degl'interessati diamo la copia testuale del suddetto Decreto che segue:

NAPOLEONE per la grazia di Dio e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi e Re d'Italia.

EUGENIO NAPOLEONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.

Noi, in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I, Nostro onoratissimo Padre e graziosio Sovrano,

Vista la Legge dei 14, ed il Decreto dei 27 settembre 1802, relativi alla notificazione de' beni e diritti Demaniali occulti o posseduti da terzi senza titolo;

Il Decreto nostro dei 18 aprile 1806, per la notificazione delle proprietà Demaniali ne' dipartimenti veneti;

Il Decreto di S. M. dei 12 gennajo 1807 per la notificazione speciale dei beni e redditi feudali;

Informati che molti individui hanno lasciato trascorrere i termini prescritti per dette notificazioni, come altresì che alcune Municipalità, alcuni Direttori del Demanio ed Uffici di Prefettura non abbiano adempito ai doveri loro imposti per la formazione e trasmissione de' prospetti di cui erano incaricati;

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. I.

1. Tutti quelli, siano comuni, corpi od individui, nazionali che esteri, i quali fossero detentori senza titolo o per titolo non approvabile, di danaro e mobili di qualunque natura, carte e documenti giustificativi di diritti

crediti o proprietà spettanti al Demanio dello Stato, od alle mani morte cui il Demanio è successo:

2. Tutti quelli che hanno di essere o poter essere debitori di qualunque somma, o per qualunque titolo verso il Demanio.

3. Tutti quelli che si trovano nel possesso o godimento, sia gratuito, sia oneroso, di locali, beni ed effetti erariali o nazionali senza titolo o per una quantità eccedente quella compresa in un acquisto determinato:

4. Tutti quelli che sono possessori di beni dipendenti dal Dominio diretto della Nazione per titolo d'enfiteusi o di feudo, od altrimenti vincolati a decime, prestazioni, censi ed altre annualità a favore del Demanio:

5. E in modo particolare tutti quelli, siano comuni, corpi ed individui che ne' Dipartimenti veneti di nuova aggregazione possedono de' beni detti *comunali*, dovranno entro tutto il mese di luglio del 1807, ultimo termine perentorio e di rigore, averne fatta la notificazione fedele ed esatta alla Direzione del Demanio nel cui circondario si trovano i fondi e beni, se trattasi di proprietà e diritti reali, ovvero trovarsi domiciliati i debitori, se trattasi di semplici debiti o di detentori di danaro e mobili.

II. La notificazione, rispetto ai feudi, sarà fatta ne' modi prescritti dal Decreto di S. M., 12 gennajo 1807.

Negli stessi modi dovrà pure essere eseguita la notificazione de' beni e redditi livellari, o sia enfiteutici, dipendenti dal diretto dominio della Nazione.

III. La notificazione di tutti gli altri beni, crediti, annualità spettanti al Demanio, dovrà essere accompagnata dalle specificazioni di qualità, quantità e reddito del comune ove sono situati i fondi propri od affetti a pesi reali verso il Demanio; del nome, cognome e domicilio de' detentori de' fondi o de' debitori, ed in generale di tutte le circostanze influenti a conoscere con precisione i diritti del Demanio.

IV. Sono tenuti alla notificazione anche quelli che pretendessero avere diritto sulla proprietà da notificarsi, o eccezioni contro il possesso in cui trovasi la Nazione di esigere i canoni, annualità ed interessi.

La notificazione anche non accompagnata da veruna protesta non porterà pregiudizio ai diritti, tanto del notificante, che de' terzi.

V. Non sono dispensati dal notificare nemmeno quelli che avessero già fatta una eguale notificazione ad altri Uffizi che le Direzioni del Demanio locali; ma in questo caso non saranno obbligati alla presentazione de' titoli che avessero uniti alla prima notificazione. Quando però questa avesse qualche difetto in confronto degli obblighi prescritti ai notificanti nel presente Decreto, vi dovrà essere supplito colla nuova notificazione nei modi e nel termine e sotto le pene dal medesimo Decreto stabilite.

VI. Le predette notificazioni saranno accompagnate da titoli e documenti giustificativi. Il Direttore del Demanio darà una ricevuta di questi titoli e documenti, che saranno restituiti, fattone l'uso opportuno.

VII. Se qualche Possessore di fondi demaniali mancasse degli opportuni documenti, onde individuarne la quantità, dovrà indicare detta quantità per verosimile, e specificare in ogni caso l'ubicazione, la qualità e provenienza dei beni, i canoni, obblighi e pesi cui siano affetti verso il Demanio.

VIII. Coloro che avranno omesso di fare la notificazione nel termine prescritto o l'avranno fatta infedele, saranno soggetti ad una multa eguale al 20 per cento del valore non notificato.

Questa multa sarà pagata in proprio dagli amministratori morosi di Comuni, Corpi, Stabilimenti ed individui posti sotto amministrazione.

IX. Si procederà inoltre nel caso dell'articolo precedente al sequestro presso la Direzione del Demanio di tutti i beni, e redditi non notificati.

X. Passato il dì 31 luglio 1807, chiunque non obbligato dal dovere del proprio impiego scoprirà e farà entrare in possesso del Demanio una proprietà, o credito occulto prezzo Terzi, acquista, a termini dell'art. 6. della Legge 14. Settembre 1802, il diritto a conseguirne la quarta parte. Sono conservati a chi di ragione i diritti acquistati per le propalazioni di proprietà occulte, fatte prima della pubblicazione del presente Decreto.

XI. I Direttori del Demanio trasmetteranno ogni settimana alla Direzione generale lo stato delle notificazioni seguite, ed il giorno primo di Agosto chiuderanno il Protocollo delle notificazioni colla propria firma, e con quella del Segretario e Ragionato dell'Ufficio.

XII. A misura delle notificazioni, e tre giorni dopo al più tardi, i Direttori del Demanio dovranno aver fatte portare in registro, ove non vi fossero, le proprietà, i diritti e ragioni notificate. Il Ragioniere dell'Ufficio che mancasse a questo dovere è destituito.

I Direttori cureranno inoltre che vengano prontamente ritirati il danaro e i mobili che esistessero presso i notificanti o presso i Terzi, come altresì che siano senza ritardo riscossi tutti i crediti maturati, ed esigibili, secondo i regolamenti in corso.

XIII. Qualunque Ufficio di Prefettura, intendenza, od altro, avanti cui fossero seguite delle precedenti notificazioni, le trasmetterà al Direttore del Demanio cui spetti.

XIV. Le notificazioni, ed operazioni particolari agli antichi Dipartimenti del Regno, prescritte dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del Decreto 27 settembre 1802. avranno il loro effetto e dovranno essere definitivamente e per intiero eseguite avanti il 1 agosto 1807.

I Prefetti sono specialmente responsabili dell'esegaimento di questa disposizione.

XV. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano li 30 aprile 1807.

EUGENIO NAPOLEONE

Per il Vice-Re:
Il Consigliere Segretario di Stato
L. VACCARI.

Prezzi medj dei Grani.

Sabbato 12. Luglio.	Valuta Veneta		Valuta Italiana	
	Lire	Soldi	Lire	Centes.
Formento St. 1	26	3	13	39
Detto novo St. 1	23	10	12	3
Segala nova St. 1	17	6	8	85
Lentose — St. 1	15	—	7	68
Sorgoturco St. 1	21	9	10	98
Saracino - St. 1	18	18	9	67
Fagiuoli - St. 1	22	4	11	37